

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 giugno 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2024, n. 1.

Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche. (24R00149) ... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2024, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e ulteriori disposizioni. (24R00150) ... Pag. 3

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 9 febbraio 2024, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 «Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 «Rete escursionistica della Lombardia»». (24R00137) Pag. 5

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 26 settembre 2023, n. 24.

Adeguamenti in materia di democrazia diretta e partecipazione. Modifica della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, «Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica». (23R00478) ... Pag. 7

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2024, n. 1.

Valorizzazione e promozione dei microbirrifici emiliano-romagnoli. (24R00185) ... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2024, n. 2.

Contrasto dell'abbandono sportivo in età adolescenziale e giovanile. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni). (24R00201) ... Pag. 14





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2024, n. 1.

Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6S3 dell'8 febbraio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di dare attuazione ai principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità dei cittadini quali fattori fondamentali per la qualità della vita e per l'inclusione sociale, promuove e realizza interventi volti a migliorare l'accessibilità e la fruibilità di attrezzature ed edifici pubblici esistenti, nonché dei mezzi di trasporto pubblico.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nell'adeguamento di edifici e spazi esterni costruiti, nonché delle caratteristiche dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico, attraverso l'eliminazione degli ostacoli e delle barriere architettoniche esistenti, al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, indipendentemente dall'età e dalle caratteristiche psico-fisiche, sensoriali e percettive.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) barriera architettonica, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici):

1) qualsiasi ostacolo fisico fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea o che crea loro impedimento nelle percezioni delle posizioni, delle forme o dei colori di ogni ambiente costruito e dei mezzi di trasporto;

2) qualsiasi ostacolo che limita o impedisce a chiunque il comodo e sicuro utilizzo di spazi, attrezzature o componenti;

3) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

b) ambiente costruito: l'edificio, lo spazio o l'insieme degli edifici e degli spazi con le relative infrastrutture, costruiti dall'uomo, in cui si svolgono le attività legate alla vita di relazione.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli edifici, ambienti e strutture pubblici, anche a carattere temporaneo, ai servizi e infrastrutture di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, nonché ai servizi digitali dei soggetti pubblici.

2. In particolare, le disposizioni si applicano:

- a) agli edifici e ai locali pubblici e di uso pubblico;
- b) alle aree e ai percorsi pedonali urbani;
- c) ai parcheggi;

d) ai parchi e alle altre aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), nonché ai siti UNESCO di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO);

e) ai mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, su ferro, su fune, nonché ai mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;

f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;

g) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;

h) ai luoghi di culto ai sensi delle normative nazionali vigenti;

i) ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h);

i) ai servizi digitali dei soggetti pubblici.

Art. 4.

Censimento degli edifici pubblici

1. La Regione promuove il censimento degli edifici pubblici interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche.

2. Il censimento di cui al comma 1 è delegato ai comuni, sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il censimento di cui al comma 1, oltre alle proprietà del comune, riguarda gli immobili di proprietà della Regione, delle province e degli altri enti locali.



4. Ai fini del censimento degli immobili di proprietà dello Stato e delle amministrazioni autonome, la Giunta regionale promuove le necessarie intese con gli enti proprietari degli immobili stessi.

5. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1986).

Art. 5.

Principi di progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie, caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico

1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone disciplinati dalla presente legge hanno come obiettivo la compatibilità dell'ambiente costruito con le esigenze dei cittadini, indipendentemente dall'età e dalle caratteristiche psico-fisiche, sensoriali e percettive.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si applicano i criteri progettuali e di controllo che rispondono alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse, in base alla normativa nazionale vigente.

Art. 6.

Registro telematico dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla normativa statale vigente in materia, detta disposizioni per la redazione e la revisione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), di cui all'art. 32, comma 21, della legge n. 41/1986 e all'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Entro un anno dall'approvazione della presente legge, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, è istituito il registro regionale telematico dei PEBA, al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Torino.

3. Nel registro dei PEBA, per ciascun comune sono indicati l'atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l'ammontare di risorse stanziato e per la sua redazione, i comuni possono convocare una conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), composta da enti locali, aziende sanitarie locali, ordini professionali interessati e le associazioni di cui agli articoli 1 e 1-bis della legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette).

4. La conferenza dei servizi di cui al comma 3 può essere indetta anche da un ente capofila con valenza per più comuni.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia, predispone, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, le linee guida con i contenuti minimi per la corretta applicazione dei PEBA o dei Piani di accessibilità urbana da parte dei comuni.

6. L'avvenuta adozione del PEBA da parte del comune costituisce requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali.

7. In caso di inadempienza da parte dell'ente locale o in caso di mancata adozione del PEBA, la Regione provvede a nominare un commissario ai sensi dell'art. 32, comma 22, della legge n. 41/1986 e le spese per l'attività del commissario medesimo sono a carico dell'ente locale inadempiente.

Art. 7.

Disability manager

1. La figura del *disability manager* svolge le funzioni di cui all'art. 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e di cui all'art. 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità), con particolare attenzione ai problemi riguardanti l'accessibilità ai luoghi di lavoro.

2. I *disability manager* di cui al comma 1, si coordinano con il *disability manager* della Regione per lo svolgimento delle funzioni a loro assegnate.

Art. 8.

Criteri di premialità per interventi pubblici

1. I lavori pubblici finanziati, in tutto o in parte, dalla Regione, concernenti opere dei comuni, delle province, della Città metropolitana di Torino o di altri enti pubblici operanti nel territorio regionale, prevedono all'interno dei propri quadri economici di spesa un importo pari al 2 per cento dell'importo del contributo erogato, finalizzato alla redazione del PEBA, se non già adottato, oppure alla sua attuazione.

Art. 9.

Sensibilizzazione sull'accessibilità degli ambienti di lavoro

1. La Regione collabora con gli ordini professionali per sensibilizzare sulla tematica dell'accessibilità agli ambienti di lavoro da parte delle persone con disabilità.

Art. 10.

Relazione al Consiglio regionale e attività di informazione

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.



2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con apposito provvedimento, istituisce un centro per la consulenza e la raccolta di documentazione in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di informare e sensibilizzare gli amministratori comunali con particolare riguardo alla redazione dei PEBA.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 febbraio 2024

CIRIO

(*Omissis*).

24R00149

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2024, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e ulteriori disposizioni.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9S2 del 29 febbraio 2024*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 3/2010

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nell'esercizio delle azioni di cui al comma 1-*bis*, la Regione orienta le proprie scelte tenendo conto delle nuove povertà e delle situazioni emergenziali che nel corso del tempo si vengono a creare, al fine di venire incontro ai bisogni economico-sociali dei cittadini residenti nel territorio piemontese.»

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2010 è sostituita dalla seguente:

«*c*) acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata disposte ai sensi delle vigenti norme in materia.»

3. All'art. 2, comma 5, lettera *a*), della legge regionale n. 3/2010 dopo le parole «di pregio storico» è inserita la seguente «, architettonico».

4. Dopo la lettera *c*) del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 3/2010 è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) alloggi che gli enti proprietari intendono destinare alle forze dell'ordine per il raggiungimento di specifiche finalità atte a garantire la sicurezza e il presidio sul territorio.»

Art. 2.

Modifiche agli articoli 3, 5, 8, 13, 17, 18 e 22-bis della legge regionale n. 3/2010

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2010 è sostituita dalla seguente:

«*a*) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);»

2. All'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 3/2010 è aggiunto il seguente periodo:

« Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando;»

3. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2010 è sostituita dalla seguente:

«*c*) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. È fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omolo-



gato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;».

4. La lettera *g*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2010 è sostituita dalla seguente:

«*g*) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;».

5. All'art. 3, comma 1, lettera *i*), della legge regionale n. 3/2010 dopo le parole «patrimonio mobiliare» sono inserite le seguenti «e mobiliare registrato».

6. All'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 3/2010 le parole «alla data di approvazione del bando di concorso» sono sostituite dalle seguenti «alla data di pubblicazione del bando di concorso».

7. All'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 3/2010 le parole «per l'assegnazione di un massimo del 25 per cento degli alloggi» sono sostituite dalle seguenti «per l'assegnazione di un massimo del 30 per cento degli alloggi».

8. Dopo la lettera *t*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2010 sono aggiunte le seguenti:

«*t-bis*) richiedenti che risiedono o hanno risieduto in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti o venticinque anni;

t-ter) nuclei monogenitoriali con presenza di figli minori.».

9. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 3/2010 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. In caso di condanna dell'assegnatario a pena detentiva in carcere, l'ente gestore procede alla voltura della convenzione di locazione ad altro componente il nucleo, secondo l'ordine di cui al comma 1.».

10. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 3/2010 è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) è oggetto di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 18.».

11. All'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 3/2010 la parola «rescissione» è sostituita dalla parola «risoluzione».

12. La rubrica dell'art. 18 della legge regionale n. 3/2010 è sostituita dalla seguente «(Risoluzione della convenzione e altri adempimenti dell'ente gestore)».

13. All'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 3/2010 la parola «rescissa» è sostituita dalla seguente «risolta».

14. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 3/2010 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. In conseguenza della risoluzione della convenzione di locazione, il comune che ha disposto l'assegnazione procede al pronunciamento della decadenza.».

15. All'art. 22-*bis*, comma 6, della legge regionale n. 3/2010 le parole «non può essere superiore a euro 7.000,00» sono sostituite dalle seguenti «non può essere superiore a euro 10.000,00».

Art. 3.

Modifiche agli articoli 31, 34, 44 e inserimento dell'art. 38-bis della legge regionale n. 3/2010

1. All'art. 31, comma 2, della legge regionale n. 3/2010 dopo le parole «del Consiglio regionale» sono inserite le seguenti «e comunque fino alla loro ricostituzione per la sola ordinaria amministrazione».

2. All'art. 34, comma 1, della legge regionale n. 3/2010 dopo le parole «dalla Giunta regionale» sono inserite le seguenti «previo parere della commissione consiliare competente».

3. Dopo l'art. 38 della legge regionale n. 3/2010 è aggiunto il seguente:

«Art. 38-*bis*. (Programmazione delle risorse in materia di edilizia sociale e procedure di utilizzo). —

1. Gli enti gestori approvano, contestualmente al bilancio consuntivo, un prospetto analitico riepilogativo con l'ammontare delle risorse previste dall'art. 19, comma 5 e delle risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia sociale previste da normative statali o regionali in materia, da destinare alle finalità previste dalle rispettive norme.

2. Gli enti gestori, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla Giunta regionale, approvano e trasmettono alla Regione il programma di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, sul quale le ATC acquisiscono il parere della conferenza dei sindaci, ai sensi dell'art. 31-*bis*, comma 2.

3. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, si esprime con apposita deliberazione in ordine ai programmi pervenuti dagli enti gestori del patrimonio relativi all'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità previste dalle specifiche norme di settore.

4. Gli enti gestori sono tenuti a rendicontare l'utilizzo delle risorse programmate secondo le modalità e nei tempi previsti dalla Giunta regionale.».

4. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 3/2010 è sostituita dalla seguente:

«*c*) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'ATC.».

Art. 4.

Fondo straordinario conguagli utenze

1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, sostiene gli inquilini a basso reddito assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica presso le agenzie territoriali per la casa del Piemonte ai fini del pagamento dei conguagli pluriennali delle utenze mediante l'istituzione di un fondo straordinario.



2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le categorie di beneficiari nonché le modalità di ripartizione e funzionamento del fondo straordinario conguagli di cui al comma 1.

Art. 5.

Norme transitorie

1. I requisiti di accesso all'edilizia sociale introdotti dall'art. 2 della presente legge si applicano a tutte le assegnazioni che i comuni effettuano dopo la sua entrata in vigore, sia a seguito di graduatoria, sia al di fuori delle graduatorie ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2010.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 4, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026, si fa fronte mediante incremento di risorse di pari importo da stanziare all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.06 (Interventi per il diritto alla casa), Titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione di risorse di medesimo importo già presenti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

2. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2024

CIRIO

(*Omissis*).

24R00150

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 9 febbraio 2024, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 «Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 “Rete escursionistica della Lombardia”».

(Pubblicato nel Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 13 febbraio 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Modifiche al r.r. n. 3/2017

1. Al regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 «Rete escursionistica della Lombardia») sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo, dopo le parole: «Rete escursionistica della Lombardia» sono aggiunte le seguenti: «e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico»;

b) dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 è inserita la seguente:

«a bis) i criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico e delle strade di montagna di interesse storico»;

c) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, le parole: «rete escursionistica» sono sostituite dall'acronimo «REL»;

d) dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 1 è inserita la seguente:


«b bis) le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento della sezione speciale del catasto della REL e del registro delle strade di montagna di interesse storico»;

e) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, le parole: «riportando anche la segnaletica direzionale unificata, integrata da specifiche tecniche, in quanto strumento per la fruizione stessa» sono soppresse;

f) alla rubrica dell'art. 2 sono aggiunte le seguenti parole: «e criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico»;

g) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, le parole: «in relazione all'agricoltura, all'allevamento o alla gestione forestale» sono soppresse;

h) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, le parole: «presenza del percorso in luoghi caratterizzati da strutture architettoniche, anche semplici ed essenziali, quali



santelle, crocifissi, cappelle, luoghi di raccoglimento» sono sostituite dalle seguenti: «la presenza del percorso in luoghi caratterizzati da strutture architettoniche, quali chiese, monasteri, pievi, santuari, santelle, crocifissi, cappelle, luoghi di raccoglimento»;

i) dopo il comma 1 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Possono essere altresì inseriti nella relativa sezione speciale del catasto della REL, istituita ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, della l.r. n. 5/2017, i sentieri di montagna di interesse storico secondo il criterio di cui al comma 1, lettera *a*), individuati ricostruendo i tracciati presenti lungo l'arco alpino riportati sulle carte dell'Istituto geografico militare o su altre carte antecedenti al 1950.»;

j) alla rubrica dell'art. 3 sono aggiunte le seguenti parole: «e della relativa sezione speciale»;

k) all'alinea del comma 1 dell'art. 3, le parole: «rete escursionistica» sono sostituite dall'acronimo «REL»;

l) dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 3 è aggiunta la seguente:

«*d bis*) sentieri di montagna di interesse storico inseriti nella sezione speciale.»;

m) al comma 2 dell'art. 3, le parole: «Il catasto è tenuto ed aggiornato» sono sostituite dalle seguenti: «Il catasto e la relativa sezione speciale sono tenuti e aggiornati»;

n) dopo il comma 3 dell'art. 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. In fase di prima applicazione sono inseriti nella sezione speciale del catasto della REL i sentieri di montagna di interesse storico già ricompresi fra quelli accatastati.»;

o) il comma 4 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti territorialmente competenti interessati all'inserimento di un percorso nel catasto regionale della REL o nella relativa sezione speciale trasmettono all'ERSAF, in forma singola o associata, la proposta attestante la sussistenza di una o più caratteristiche richieste corredata:

a) dei dati cartografici vettoriali georeferenziati, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1, recanti anche indicazioni sulle tipologie dei percorsi;

b) dell'eventuale attestazione dell'avvenuto raggiungimento degli accordi di cui all'art. 3, comma 5, della l.r. n. 5/2017 o dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 5-*bis*, della stessa legge regionale;

c) di una scheda del percorso, corredata di documentazione fotografica e cartografica che consenta l'identificazione del tracciato secondo la disposizione di cui all'art. 2, comma 1-*bis*, redatta sulla base di uno schema-tipo predisposto dall'ERSAF e reso disponibile sul sito dello stesso ente, nel caso di sentieri di montagna di interesse storico.»;

p) dopo il comma 4 dell'art. 3 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Gli enti di cui al comma 4 forniscono, inoltre, informazioni utili ai fini della catalogazione dei percorsi accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.»;

q) il comma 5 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«5. L'ERSAF, verificate la completezza della documentazione pervenuta e la sussistenza di una o più caratteristiche richieste per l'inserimento dei percorsi nel catasto della REL o nella relativa sezione speciale, trasmette gli esiti delle verifiche alla struttura regionale competente che provvede all'inserimento. La Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna è periodicamente informata sugli aggiornamenti del catasto e della relativa sezione speciale.»;

r) il comma 6 dell'art. 3 è abrogato;

s) al comma 8 dell'art. 3, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite dalla seguente: «geoportale»;

t) al comma 10 dell'art. 3, le parole: «quali, ad esempio, comuni, comunità montane, unioni di comuni, province, enti parco, Club alpino italiano, collegio regionale delle guide alpine» sono sostituite dalle seguenti: «quali province, Città metropolitana di Milano, Club alpino italiano e collegio regionale delle guide alpine»;

u) al primo periodo del comma 1 dell'art. 4, le parole: «dalla segnaletica» sono sostituite dalle seguenti: «da comportamenti responsabili, tenuto conto dell'ambiente naturale percorso e, in particolare, dall'osservanza della segnaletica»;

v) dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'art. 4 è aggiunta la seguente:

«*c bis*) sull'accessibilità alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.»;

w) al comma 4 dell'art. 4, le parole: «e le specifiche norme di comportamento riportate sulla segnaletica» sono soppresse;

x) il comma 5 dell'art. 4 è abrogato;

y) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. La fruizione dei percorsi inseriti nella REL è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali da sella e da soma e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni più restrittive di utilizzo disposte dagli enti territorialmente competenti:

a) per ragioni di sicurezza, laddove i percorsi stessi presentino caratteristiche, quali, ad esempio, elevata pendenza, larghezza limitata o fondo scivoloso, tali da impedire o rendere difficoltosa la fruizione multipla;

b) per ragioni di salvaguardia del sedime laddove sussistano particolari condizioni del sedime stesso.»;

z) l'art. 6 è abrogato;

aa) dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis* (Criteri di individuazione delle strade di montagna di interesse storico - Modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento del relativo registro).

— 1. Le strade di montagna di interesse storico sono individuate considerando i percorsi viari di cui all'art. 10-*bis*, comma 2, della l.r. n. 5/2017 riportati su documenti storici antecedenti al 1950 e percorribili con veicoli assiali a due o quattro ruote anche solo in alcuni tratti, purché riconoscibili per la presenza di caratteri costruttivi e materici originari. Sono escluse le strade statali e provinciali.



2. Il registro delle strade di montagna di interesse storico, di seguito denominato registro, è costituito da una banca dati contenente le relative informazioni identificative, descrittive e geografiche.

3. Il registro è tenuto ed aggiornato con le modalità e le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, nel quale sono altresì indicate, in particolare, le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il SIT.

4. Gli enti territorialmente interessati all'inserimento nel registro di una strada di montagna di interesse storico trasmettono all'ERSAF, in forma singola o associata, la proposta attestante la sussistenza delle caratteristiche richieste corredata:

a) dei dati cartografici vettoriali georeferenziati, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1;

b) di una scheda redatta sulla base di uno schema-tipo predisposto dall'ERSAF e reso disponibile sul sito dello stesso ente;

c) di documentazione fotografica e cartografica che dimostri l'interesse storico e consenta l'identificazione del tracciato secondo la disposizione di cui al comma 1.

5. L'ERSAF, verificate la completezza della documentazione pervenuta e la sussistenza delle caratteristiche richieste per l'inserimento delle strade di montagna nel registro, trasmette gli esiti delle verifiche alla struttura regionale competente che provvede all'inserimento. La Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna è periodicamente informata sugli aggiornamenti del registro.

6. Il registro è messo a disposizione degli operatori per programmare e attuare le iniziative di valorizzazione delle strade di montagna di interesse storico e per contribuire all'implementazione del registro stesso.

7. I dati del registro sono resi disponibili on-line sul geoportale della regione e possono essere utilizzati per iniziative di valorizzazione.

8. In nessun caso i dati inseriti nel registro possono essere ceduti a terzi dietro compenso. L'utilizzo da parte di terzi è soggetto alle restrizioni di accesso secondo i criteri generali per l'*Open Data* definiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (Attuazione della direttiva (UE) 2003/98/CE relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico).

9. Gli enti territorialmente competenti di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 5/2017, nonché tutti gli altri soggetti detentori di dati utili all'implementazione contribuiscono alla realizzazione del registro fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione.

10. In fase di prima applicazione sono inseriti nel registro i tracciati delle strade militari ricomprese nella «linea Cadorna.»;

bb) l'allegato 1 è sostituito dal seguente:
(VDS. PRIMO PDF ALLEGATO)
(*Omissis*);

cc) l'allegato 2 è sostituito dal seguente:
(VDS. SECONDO PDF ALLEGATO)
(*Omissis*).

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 9 febbraio 2024

FONTANA

24R00137

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 26 settembre 2023, n. 24.

Adeguamenti in materia di democrazia diretta e partecipazione. Modifica della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, «Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 28 settembre 2023, n. 39 – Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

nessuna richiesta di *referendum*
è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


1. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, la parola «Vorlagen» è sostituita dalla parola «Gesetz-entwürfe».

2. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: «tutte le persone» sono sostituite dalle parole: «tutte le città-dine e i cittadini».

3. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: «entro il giorno dell'elezione» sono sostituite dalle parole: «entro il giorno del *referendum*».

4. Il comma 7 dell'art. 2 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

«7. L'Ufficio per la formazione politica e la partecipazione è una struttura del Consiglio provinciale. Esso



può essere insediato presso un istituto scientifico. Ha il compito di consolidare la coscienza democratica, di rafforzare la formazione politica della popolazione, di favorire la comprensione e il consenso per l'autonomia provinciale nonché di accompagnare e sostenere i processi partecipativi e i *referendum*. L'Ufficio per la formazione politica e la partecipazione è di competenza dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, presso il quale è insediato un organismo di raccordo quale unità organizzativa autonoma.»

Art. 2.

1. Nel comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, sono soppresse le seguenti parole: «, unitamente ai fogli per la raccolta delle firme ai fini della vidimazione da parte della segretaria/del segretario generale del Consiglio provinciale o persona da lei/lui delegata».

2. È abrogato il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22.

Art. 3.

1. Nel comma 1, dell'art. 4 della legge provinciale 3 dicembre 2018 n. 22, le parole: «etniche e» sono soppresse.

Art. 4.

1. Al termine del comma 1, dell'art. 5 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: «Il quesito deve inoltre contenere l'indicazione del tipo di *referendum*, vale a dire se si tratti di un *referendum* consultivo, abrogativo, propositivo o confermativo».

Art. 5.

1. Nel comma 1, dell'art. 6 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: «Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di *referendum*» sono sostituite dalle parole: «Entro tre mesi dall'inizio della legislatura».

2. Nel testo tedesco del comma 1, dell'art. 6 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, la parola «*einberufen*» è sostituita dalla parola «*eingesetzt*».

3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

«2. Le/I componenti della Commissione dei giudici sono scelti mediante sorteggio; la direttrice/il direttore della struttura provinciale competente in materia elettorale estrae a sorte una/un componente effettiva/o e una/un componente supplente da ognuna delle tre terne di nominativi proposti dalla/dal presidente dell'autorità giudiziaria di cui al comma 1. La Commissione resta in carica per la durata di una legislatura.»

4. Nel comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: «ripartizione provinciale Servizi centrali» sono sostituite dalle parole: «struttura provinciale competente in materia elettorale».

Art. 6.

1. L'art. 7 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

«Art. 7 (*Verifica dell'ammissibilità*). — 1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di *referendum* la Commissione dei giudici decide sulla sua ammissibilità; al riguardo essa si esprime esplicitamente e motivatamente in merito alla competenza provinciale sulla materia oggetto del *referendum*, alla conformità della richiesta alle norme costituzionali e dello Statuto di autonomia e alle limitazioni risultanti dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, nonché in merito ai requisiti e ai limiti previsti dalla presente legge. Congiuntamente alla richiesta di *referendum* i proponenti possono richiedere un'audizione della Commissione dei giudici per presentare in forma concisa le argomentazioni giuridiche sulla questione dell'ammissibilità. L'audizione non è pubblica.

2. La struttura provinciale competente in materia elettorale comunica ai/alle proponenti le eventuali riserve espresse dalla Commissione dei giudici nell'ambito della verifica ai sensi del comma 1. Entro dieci giorni i proponenti possono integrare o riformulare la richiesta di *referendum*; in seguito la Commissione dei giudici è chiamata a deciderne l'ammissibilità. Se il *referendum* è dichiarato ammissibile, si può procedere alla raccolta delle firme.

3. La struttura provinciale competente in materia elettorale informa le/i proponenti sulla decisione riguardo all'ammissibilità del *referendum*. Se il *referendum* è dichiarato ammissibile, si comunica che i fogli per la raccolta delle firme devono essere presentati per la vidimazione.

4. I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo del progetto di legge per il *referendum* e devono essere numerati progressivamente.»


Art. 7.

1. Il comma 1, dell'art. 8 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

«1. Tutti gli strumenti di democrazia diretta ai sensi dell'art. 2, commi da 2 a 4, possono essere avviati con tredicimila firme di cittadine e cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. L'elettrice/L'elettore appone la propria firma su un foglio vidimato contenente la dichiarazione da cui risulta che le/gli è stato esibito il progetto di legge oggetto del *referendum* e accanto alla stessa indica per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/o. La raccolta delle firme deve essere effettuata entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione sull'ammissibilità del *referendum*.»

2. Nella lettera c), del comma 2, dell'art. 8 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: «nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l'elettrice/elettore» sono sostituite dalle parole: «in cui esercitano tali funzioni».

3. Nel comma 4, dell'art. 8, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: «in tutti gli uffici, servizi e sportelli provvisti di funzionari» sono sostituite dalle parole: «in un numero di uffici, servizi e sportelli provvisti di funzionari adeguato all'utenza».



4. Nel comma 5, dell'art. 8, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: «ripartizione provinciale Servizi centrali» sono sostituite dalle parole: «struttura provinciale competente in materia elettorale».

Art. 8.

1. L'alinea del comma 1, dell'art. 9, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito: «1. Entro trenta giorni lavorativi dalla consegna delle firme la Commissione dei giudici verifica:».

2. Nel comma 6, dell'art. 9, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, dopo le parole: «dell'art. 25» sono aggiunte le parole: «, e a tal fine si avvale dell'ufficio affari legislativi e legali del Consiglio provinciale».

Art. 9.

1. Il comma 1, dell'art. 10, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

«1. Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione in merito alla procedibilità della richiesta di *referendum*, la/il presidente della Provincia fissa la data del *referendum*, che dovrà svolgersi di domenica durante la successiva sessione primaverile (15 marzo - 15 giugno) o autunnale (15 settembre - 15 dicembre). Nel relativo decreto, da emanarsi non più tardi di quarantacinque giorni e non prima di sessanta giorni dalla data di svolgimento del *referendum*, è riportato anche il quesito che verrà sottoposto alle elettrici/agli elettori, inclusa la formulazione breve in forma comprensibile.»

2. Nel testo italiano del comma 4, dell'art. 10, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, la parola «indire» è sostituita dalla parola «avviare».

3. Dopo il comma 4, dell'art. 10, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Se prima della data prevista per lo svolgimento del *referendum* sia intervenuta l'abrogazione o una sostanziale modifica della legge o di singole disposizioni di legge cui si riferisce il *referendum*, la/il presidente della Provincia, sentita la commissione di cui all'art. 6, dichiara che il *referendum* non avrà luogo.»

4. Nel comma 6, dell'art. 10, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: «ripartizione provinciale Servizi centrali» sono sostituite dalle parole: «struttura provinciale competente in materia elettorale».

Art. 10.

1. Nel comma 1, dell'art. 12, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, la cifra «20» è sostituita dalla cifra «10».

Art. 11.

1. All'art. 15, comma 1, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, dopo le parole «appone in calce al progetto di legge» sono inserite le parole «, cui è acclusa la dichiarazione che il medesimo le/gli è stato presentato.».

2. Nella lettera c), del comma 2, dell'art. 15, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: «nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l'elettrice/elettore» sono sostituite dalle parole: «in cui esercitano tali funzioni».

Art. 12.

1. L'art. 17 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

«Art. 17 (*Consiglio delle cittadine e dei cittadini*). — 1. L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale istituisce a tempo determinato, con delibera approvata all'unanimità, un Consiglio delle cittadine e dei cittadini, del cui svolgimento è incaricato l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione e che avrà il compito di esaminare una questione specifica d'interesse collettivo riguardante la legislazione provinciale. Su istanza di trecento cittadine e cittadini, il Consiglio delle cittadine e dei cittadini verrà istituito e si terrà in ogni caso, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui sopra, a prescindere dall'approvazione all'unanimità della delibera di istituzione.

2. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini non prende decisioni, ma esprime suggerimenti e raccomandazioni sulla questione sottopostagli, che potranno essere utilizzati come base per ulteriori discussioni e come preparazione al processo decisionale.

3. L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale ha la facoltà di emanare regolamenti con proprie deliberazioni da approvare all'unanimità.

4. Al termine di ogni Consiglio delle cittadine e dei cittadini verrà redatta una relazione. Essa verrà trasmessa alle/ai partecipanti al Consiglio delle cittadine e dei cittadini nonché alle consigliere e ai consiglieri provinciali e verrà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio provinciale.»

Art. 13.

1. Nel comma 4, dell'art. 24, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: «Il bilancio per il piano di attività viene fissato annualmente d'intesa con il consiglio di amministrazione ai sensi del comma 5» sono soppresse.

Art. 14.


1. Dopo l'art. 24 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è inserito il seguente articolo:

«Art. 24-bis (*Organismo di raccordo con l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione*). — 1. Al fine di garantire l'indipendenza e l'equilibrio politici dell'ufficio per la formazione politica e la partecipazione, è istituito presso l'ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano un organismo di raccordo quale unità organizzativa autonoma.

2. L'organismo di raccordo con l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione svolge le seguenti funzioni:

a) funge da punto di contatto e interfaccia nei rapporti fra l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione e gli organi, i gruppi consiliari, le consigliere e i consiglieri nonché gli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano;

b) monitora l'indipendenza e l'equilibrio politico dell'ufficio per la formazione politica e la partecipazione, ai sensi dell'art. 24, comma 4;



c) esprime pareri e raccomandazioni in merito al piano di attività dell'ufficio per la formazione politica e la partecipazione;

d) svolge, su disposizione dell'ufficio di presidenza, l'attività di controllo del rispetto delle convenzioni stipulate e delle disposizioni attuative emanate con delibera dell'ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 17, comma 3, e dell'art. 24, comma 6;

e) svolge attività di informazione mirata su temi politicamente sensibili o di interesse generale;

f) svolge attività didattiche sui temi di cui all'art. 24, comma 2, lettera f).

3. L'organismo di raccordo opera secondo le direttive dell'ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ed è tenuto in ogni caso a garantire l'indipendenza e l'equilibrio politico dell'ufficio per la formazione politica e la partecipazione. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'organismo di raccordo può avvalersi degli uffici del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e, per quanto riguarda le funzioni di cui all'art. 24, comma 2, lettere f) e g), anche dell'ufficio per la formazione politica e la partecipazione. Nell'ambito delle sue attività si consulta con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e lo tiene costantemente informato, sia sulle attività dell'ufficio per la formazione politica e la partecipazione che sulle proprie, in particolare per quanto riguarda le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b) ed e). Per quanto concerne la funzione di cui al comma 2, lettera f), l'organismo di raccordo può sottoporre all'ufficio di presidenza proposte concrete o ricevere da quest'ultimo direttive al riguardo; sia le proposte che le direttive devono essere approvate all'unanimità.

4. L'organismo di raccordo con l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione ha nel proprio organico una/un dipendente in servizio o in posizione di comando presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.»

Art. 15.

1. Il comma 2, dell'art. 26 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

«2. Il Gruppo di redazione è costituito con deliberazione unanime dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale su proposta della/del presidente del Consiglio provinciale ed è composto in egual misura da rappresentanti della parte sostenitrice e di quella oppositrice. Tale deliberazione dovrà specificare il numero di componenti del gruppo di redazione e la scadenza del suo mandato. L'assegnazione del personale avverrà previo parere obbligatorio rilasciato dai gruppi consiliari su richiesta della/del presidente del Consiglio provinciale e dovrà tenere conto della consistenza dei gruppi linguistici così come sono rappresentati in Consiglio provinciale e dell'equilibrata rappresentanza di genere.»

Art. 16.

1. Il comma 4, dell'art. 26 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:

«4. Tutti i gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale possono in egual misura fornire indicazioni di voto nell'opuscolo destinato alle famiglie.»

Art. 17.

1. Nel testo italiano del comma 1, dell'art. 30, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, dopo le parole: «ai promotori di» sono inserite le parole: «iniziativa popolare e di».

2. Nel comma 2, dell'art. 30, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: «ripartizione provinciale Servizi centrali» sono sostituite dalle parole: «struttura provinciale competente in materia elettorale».


Art. 18.

1. Dopo l'art. 30, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è inserito il seguente articolo:

«Art. 30-bis (*Disciplina della votazione*). — 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, possono partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia di Bolzano e aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, escluse quelle sul voto per corrispondenza.

3. In occasione di referendum consultivo ai sensi dell'art. 2, comma 1, hanno diritto al voto tutte le cittadine iscritte e tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali generali del Comune nonché in apposite liste elettorali aggiunte, che il giorno della votazione abbiano compiuto sedici anni e che posseggano i requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Oltre all'approntamento delle liste elettorali generali, il quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione la/il responsabile dell'Ufficio elettorale del Comune stila un'apposita lista elettorale aggiunta, in duplice copia, nella quale, distinto per maschi e femmine, iscrive le/gli aventi diritto ai sensi del periodo precedente e che sono iscritte/i nei registri anagrafici del Comune (Registro della popolazione residente - APR e Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE) e che abbiano compiuto il giorno della votazione gli anni sedici ma non ancora gli anni diciotto. Per le iscritte e gli iscritti in questa lista elettorale aggiunta la sin-daca/il sindaco rilascia un'apposita attestazione di ammissione al voto, la quale deve essere notificata alle interessate ed agli interessati in tempo utile. Non oltre il trentesimo giorno antecedente la votazione devono essere effettuate le iscrizioni alle liste elettorali aggiunte a causa dell'acquisto della cittadinanza, della mancata iscrizione, del riacquisto dei diritti politici, della ricomparsa di una/un irreperibile oppure dell'iscrizione d'ufficio. Entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione vengono cancellati dalle predette liste elettorali aggiunte eventuali aventi diritto al voto che fossero decedute/i entro detto termine. Le liste elettorali aggiunte, corrette ai sensi del precedente periodo, vengono approvate per la votazione da parte della commissione o sottocommissione elettorale mandamentale.»



Art. 19.

Abrogazioni

1. Gli articoli da 18 a 23 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, sono abrogati.

Art. 20.

Disposizione finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale per l'anno 2023.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bolzano, 26 settembre 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00478

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2024, n. 1.

Valorizzazione e promozione dei microbirrifici emiliano-romagnoli.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 122 del 22 aprile 2024)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale, nell'ambito delle politiche a sostegno della qualità del patrimonio agroalimentare:

a) valorizza la produzione brassicola regionale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione;

b) promuove lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime per la produzio-

ne birraria, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera regionale;

c) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore;

d) promuove il turismo brassicolo locale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:

a) istituisce l'elenco dei microbirrifici aventi stabilimento di produzione nella Regione Emilia-Romagna;

b) promuove la formazione professionale degli operatori del settore;

c) incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni;

d) favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;

e) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra imprese di produzione di birra artigianale e imprenditori agricoli e della filiera;

f) favorisce la corretta informazione al consumatore;

g) favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell'orzo, del luppolo, del malto e dei loro derivati.

Art. 2.

Definizioni

1. Per birra artigianale, ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), si intende la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione.

2. Ai soli fini della presente legge, si intende:


a) per microbirificio: fabbrica di birra che produce non più di 10.000 ettolitri di birra e che ha le caratteristiche identificative di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge n. 1354 del 1962, avente sede di produzione in Emilia-Romagna;

b) per microbirificio agricolo: il microbirificio di cui alla lettera *a)*, facente parte di un'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

c) per filiera brassicola regionale: l'insieme delle attività che concorrono alla realizzazione di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base, riferite nella specie al prodotto «birra artigianale», come normativamente definita della legge n. 1354 del 1962, che si svolgono nell'ambito geografico dell'Emilia-Romagna;

d) per progetto di filiera brassicola: lo strumento attraverso il quale è attuata l'integrazione tra i vari soggetti operanti nell'ambito della filiera brassicola regionale finalizzato alla produzione di birra artigianale;

e) per accordo di filiera brassicola: l'accordo sottoscritto dalla pluralità dei soggetti che compongono la filiera che sancisce la loro adesione al progetto di filiera brassicola.



Art. 3.

Filiera brassicola regionale

1. Il progetto di filiera si configura come lo strumento attraverso il quale attuare l'integrazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito della filiera produttiva brassicola e presuppone la sottoscrizione di un apposito accordo cui partecipa la pluralità dei soggetti componenti la filiera stessa.

2. Le attività oggetto del progetto di filiera si devono svolgere nell'ambito geografico del territorio regionale, ad eccezione di processi quali la maltazione e la produzione di coadiuvanti, additivi e lieviti.

3. I contenuti minimi e obbligatori dell'accordo di cui al comma 1 sono definiti con atto della Giunta regionale.

4. L'accordo di filiera brassicola può altresì disciplinare ulteriori elementi oltre a quelli obbligatori, quali, in particolare, l'eventuale commercializzazione e distribuzione del prodotto finito.

Art. 4.

Istituzione dell'elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli

1. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli, definisce le modalità per l'iscrizione degli operatori, ne disciplina le modalità di tenuta e aggiornamento e le eventuali ipotesi di decadenza.

Art. 5.

Logo dei microbirrifici dell'Emilia-Romagna

1. Il logo «Birra prodotta da microbirificio dell'Emilia-Romagna» è riconosciuto ai microbirrifici che rispettano i requisiti di cui all'art. 2 e che risultano iscritti all'elenco di cui all'art. 4.

2. La Giunta regionale definisce la forma grafica del logo di cui al comma 1.

3. Chiunque utilizzi impropriamente il logo identificativo senza essere iscritto all'elenco di cui all'art. 4 o non rispetti i limiti di cui all'art. 4 definiti dalla Giunta regionale, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

4. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 è il comune.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 3 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 6.

Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime destinate alla produzione brassicola

1. La Regione promuove lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento in particolare alla filiera dell'orzo e del luppolo e alla qualità delle acque utilizzate.

Art. 7.

Valorizzazione dei microbirrifici e della birra artigianale regionale

1. La Regione valorizza i microbirrifici e la birra artigianale regionali promuovendone lo sviluppo sostenibile e il consumo responsabile e informato, nonché l'aggiornamento professionale e la qualificazione degli operatori del settore.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale con proprio atto, sentita la commissione assembleare competente:

a) definisce i requisiti e le modalità di iscrizione all'elenco di cui all'art. 4 e ne disciplina la tenuta e l'aggiornamento;

b) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti;

c) definisce le tipologie di spese ammissibili per i diversi interventi, le modalità di erogazione, le eventuali premialità, i termini di esecuzione, l'attività istruttoria, le procedure di controllo, i presupposti per la revoca dei benefici concessi;

d) promuove il turismo brassicolo, anche attraverso:

1) la promozione della valorizzazione di ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza, nell'ambito del patrimonio edilizio esistente;

2) la diffusione delle attività formative e informative rivolte alle produzioni brassicole del territorio e relative alla conoscenza della birra da parte del consumatore;

3) la valorizzazione territoriale e gastronomica, in particolare delle lavorazioni di filiera.


3. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 2, può riconoscere forme di priorità ai microbirrifici, ai soggetti aderenti a un progetto di filiera e a quelli aventi sede in aree montane o nelle aree interne, nonché per l'ammodernamento dei processi produttivi.

4. Nel contesto delle iniziative di cui al comma 1, possono essere inserite azioni sul «Bere responsabile» per sensibilizzare il consumatore sui rischi per la salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcol sulla guida, nonché azioni per consentire il consumo della birra artigianale anche ai soggetti affetti da allergie e intolleranze alimentari.

Art. 8.

Vendita e somministrazione da parte dei microbirrifici

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), i microbirrifici hanno facoltà di svolgere attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione, anche per il consumo immediato sul posto, purché questi avvengano nei locali di produzione, o ad essi contigui, e tale vendita sia strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa, ferma restando l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, i microbirrifici imprese artigiane non sono tenuti alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'art. 7 del decreto



legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 28, comma 7, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).

3. Per i microbirrifici agricoli l'attività di vendita e consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'art. 2135, comma terzo, del codice civile.

4. Per la vendita diretta e il consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione da parte di microbirrifici agricoli in occasione di sagre, fiere locali o eventi assimilabili, non è richiesta alcuna comunicazione preventiva o altra analoga autorizzazione, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Art. 9.

Qualificazione e formazione professionale degli operatori

1. La Regione favorisce l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività brassicole, agricole e artigianali, anche attraverso adeguate iniziative di formazione, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e di cui alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).

Art. 10.

Portale tematico

1. Al fine di valorizzare il prodotto «birra agricola e artigianale dell'Emilia-Romagna» è istituito il portale tematico regionale sulla birra agricola e artigianale, luogo deputato alla diffusione e alla promozione delle attività, allo scambio di informazioni e alla conoscibilità dei birrifici agricoli e artigianali regionali.

2. I dati relativi ai birrifici agricoli e ai microbirrifici artigianali che intendono avvalersi del portale sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il portale contiene:

- a) i riferimenti normativi europei, nazionali e regionali di settore;
- b) una mappa interattiva dei birrifici agricoli e artigianali emiliano-romagnoli;
- c) le informazioni principali sui birrifici aderenti e i collegamenti ai loro siti internet;
- d) le comunicazioni sulle iniziative di promozione e sugli eventi.

Art. 11.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti e gli impatti prodotti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione, sull'attuazione e sui risultati raggiunti dalla presente legge, con particolare riferimento:

- a) alle informazioni inerenti ai progetti di filiera presentati;
- b) alle iniziative di promozione attivate dalla Regione e agli eventi in tal senso realizzati;
- c) all'entità e alla destinazione delle agevolazioni e dei contributi concessi dalla Regione.

Art. 12.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. La Giunta regionale dà attuazione agli interventi di cui all'art. 7 nel rispetto dei limiti stabiliti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.


Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 50.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata per 50.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2024 mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale 21 marzo 1995, n. 16 (Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali) nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, per 50.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023, a valere sulla legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 (Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali), nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle re-



gioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 aprile 2024

BONACCINI

(*Omissis*).

24R00185

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2024, n. 2.

Contrasto dell'abbandono sportivo in età adolescenziale e giovanile. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 144 del 13 maggio 2024)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

(*Omissis*);

Capo I

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA E AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABBANDONO SPORTIVO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con lo Statuto e nel quadro di attuazione della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive), persegue strategie e azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l'abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico.

2. Ai fini di cui al comma 1 la regione opera in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico

(CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le istituzioni scolastiche, le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative, l'associazionismo sportivo, le società sportive dilettantistiche, i servizi sociali territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell'attuazione della presente legge la regione assume a riferimento la Carta Etica dello Sport, approvata con deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna 8 marzo 2022, n. 73 (l.r. n. 8 del 2017 - art. 2, comma 3 - Carta Etica dello Sport della Regione Emilia-Romagna), ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2017.

Art. 2.

Interventi

1. La regione, per le finalità di cui all'art. 1, promuove e sostiene:

a) progetti rivolti a prevenire l'abbandono sportivo, in particolare di soggetti a rischio di emarginazione, con particolare attenzione alla popolazione giovanile in età scolastica, ai minori e alle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale ed economico al fine di favorirne l'integrazione;

b) la progettazione, l'innovazione, l'adozione e la diffusione di formule organizzative che favoriscano la partecipazione alle attività fisiche e motorie, sia per il settore non agonistico giovanile sia per quello agonistico, con iniziative e misure orientate a corrispondere ai bisogni specifici dei ragazzi, ivi incluso un adeguato supporto psicologico volto a sostenere la continuazione della pratica sportiva;


c) azioni dirette alla prevenzione e al contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) o di ritiro sociale nonché azioni dirette a promuovere corretti stili di vita, anche al fine di ridurre i rischi di disagio sociale;

d) iniziative dirette alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sia in relazione ai loro effetti rispetto al rischio di abbandono sportivo sia in relazione al ruolo che la pratica sportiva può esercitare nel superamento delle discriminazioni e dei rischi di marginalità e nell'educazione alla legalità;

e) iniziative dirette al contrasto degli stereotipi e delle discriminazioni di genere, in relazione alle possibili implicazioni sul rischio di abbandono sportivo, in applicazione della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) e della legge regionale 1° agosto 2019, n. 15 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere);

f) azioni finalizzate alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità, siano esse intellettive o fisiche;

g) iniziative specifiche dirette al contrasto delle discriminazioni di ogni tipo in riferimento al loro impatto sui rischi di abbandono sportivo;



h) avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2017, attività di analisi, studio e ricerca dell'abbandono sportivo, delle condizioni e dei contesti delle sue manifestazioni e dei fenomeni che ne sono alla base o che ne conseguono, con specifica attenzione alle aree di maggiore fragilità;

i) attività di informazione istituzionale, divulgazione e sensibilizzazione su temi inerenti alla presente legge anche attraverso specifiche campagne di comunicazione;

j) azioni dirette alla creazione, all'innovazione e allo sviluppo di nuove collaborazioni e reti tra le associazioni territoriali, sportive, giovanili o di volontariato e le istituzioni scolastiche operanti nell'istruzione secondaria, nonché gli enti accreditati per la gestione della formazione professionale (IeFP), al fine di prevenire e mappare la dispersione sportiva, ivi compresi strumenti che suggeriscano agli adolescenti un cambio di disciplina alternativo all'abbandono sportivo;

k) azioni dirette allo sviluppo della consapevolezza negli operatori dei rischi connessi alla dispersione sportiva e al potenziamento delle competenze per anticiparla e risolverla, prevedendo, a tale fine, anche percorsi formativi rivolti a insegnanti, educatori, educatori sportivi o allenatori e ai genitori sulle indicazioni operative per prevenire l'abbandono sportivo giovanile, anche in riferimento all'insorgere di disturbi dell'alimentazione e della nutrizione (DNA) o di fenomeni di ritiro sociale, e favorire la trasferibilità delle abilità dallo sport alla vita;

l) progetti di sostegno psicologico sportivo professionale rivolti ai giovani per contrastare il fenomeno dell'abbandono della pratica sportiva;

m) progetti rivolti in particolare ai giovani che vivono in contesti di disagio sociale ed economico al fine di favorire integrazione e coesione sociale e di sostenere percorsi di educazione alla legalità, anche attraverso la promozione delle attività di presidi sportivi ed educativi in aree, quartieri e contesti connotati da perifericità o da criticità e problematiche sociali;

n) progetti diretti a consentire la mobilità, autonoma o attraverso figure di accompagnamento, di adolescenti e giovani verso le strutture o gli spazi ove si realizzano attività sportive, fisiche e motorie, ovvero la riqualificazione di quartieri e periferie attraverso progetti di attività sportive e motorie, anche in relazione ad hub urbani e di prossimità.

2. Ai fini di cui al comma 1, la regione promuove e favorisce il coinvolgimento dell'ordine degli psicologi e dei soggetti associativi rappresentativi delle specifiche competenze tecniche necessarie alla migliore realizzazione degli interventi previsti.

3. Le attività di cui al comma 1, lettera d) sono svolte perseguendo il raccordo con le attività dell'Osservatorio del sistema sportivo regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 8 del 2017 e dell'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani istituito ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).

Art. 3.

Programmazione

1. Le iniziative per rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva, per prevenire e per contrastare l'abbandono sportivo, in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico, sono sostenute, oltre che con le attività specifiche previste nella presente legge, anche attraverso i programmi, gli strumenti e le misure messe in campo dalle seguenti leggi e programmazioni regionali:

a) il Piano triennale dello sport di cui all'art. 3 della legge regionale n. 8 del 2017;

b) gli interventi e i servizi previsti dalla legge regionale n. 14 del 2008, tra cui quelli previsti, ai sensi dell'art. 9, comma 4, dal programma per la promozione e la tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità e, ai sensi dell'art. 33, dalle linee di indirizzo a favore dei giovani;

c) il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali integrato con il Piano sanitario regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

d) gli interventi di cui al Titolo III della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva);

e) gli interventi e i servizi in materia di diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);


f) le misure e gli interventi previsti dalla legge regionale n. 6 del 2014;

g) le politiche e gli interventi in materia di formazione e istruzione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

Art. 4.

Contributi regionali

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la regione, nell'ambito delle proprie funzioni, a seguito di avviso pubblico che definisce gli interventi e le iniziative finanziabili, gli ambiti prioritari, i criteri per l'attribuzione dei contributi, le eventuali premialità aggiuntive rispetto a quella prevista dal comma 3, la rendicontazione delle spese sostenute e l'effettuazione dei relativi controlli, concede contributi ai soggetti di cui al comma 2.



2. Possono essere beneficiari dei contributi di cui al presente articolo:

- a) le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche;
- b) gli enti di promozione sportiva;
- c) il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- d) il Comitato italiano paraolimpico (CIP);
- e) le associazioni benemerite riconosciute dal Comitato italiano paraolimpico e che associno persone con disabilità;
- f) le federazioni sportive riconosciute e le discipline sportive associate;
- g) gli enti locali e altri soggetti pubblici;
- h) le istituzioni scolastiche riconosciute dal competente Ministero.

I soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed f) possono operare anche attraverso le loro articolazioni territoriali.

3. Costituiscono elemento di premialità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, al quale possono aggiungersi le ulteriori premialità eventualmente individuate dalla Giunta ai sensi del comma 1:

a) la progettazione e la realizzazione di interventi in forma integrata fra i beneficiari di cui al comma 2 e con le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative, i servizi sociali territoriali, nonché altri soggetti pubblici e privati interessati, in particolare per progetti rivolti a persone con disabilità;

b) l'ideazione e la realizzazione di interventi, in particolare attraverso progetti di rete con le autonomie scolastiche, le università e gli enti locali, diretti all'estensione delle modalità di utilizzo o al prolungamento del calendario e dell'orario degli impianti sportivi, autonomi o interni a scuole e università, anche attraverso soluzioni organizzative innovative.

Capo II

MODIFICHE DI NORME REGIONALI

Art. 5.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), è inserita la seguente:

«c-bis) promozione di strategie e azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l'abbandono sportivo;».

Art. 6.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 14 del 2008

1. All'art. 13 della legge regionale n. 14 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: «, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico, le amministrazioni scolastiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, contrastando l'abbandono precoce della pratica sportiva» sono soppresse;

b) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

«a bis) strategie e azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l'abbandono sportivo;»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis). Le azioni di cui al comma 1 sono svolte ricercando la collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le istituzioni scolastiche, le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative, l'associazionismo sportivo, le società sportive dilettantistiche, i servizi sociali territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati interessati.».

Art. 7.


Modifica all'art. 41 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 14 del 2008, dopo le parole: «di miglioramento degli stili di vita» sono aggiunte le seguenti: «, perseguendo strategie e azioni dirette a prevenire e contrastare l'abbandono sportivo».

Art. 8.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 6 del 2014

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 6 del 2014 dopo le parole: «la partecipazione equa di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini a tutti gli sport fuori dagli stereotipi di discipline considerate tradizionalmente femminili o maschili» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso strategie e azioni dirette a prevenire e contrastare l'abbandono sportivo, in particolare da parte degli adolescenti e dei giovani».



Art. 9.

*Modifiche all'art. 2
della legge regionale n. 8 del 2017*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 8 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: «, anche contrastandone l'abbandono precoce» sono soppresse;

b) alla lettera a) dopo le parole: «gli enti di promozione sportiva e le istituzioni scolastiche» sono aggiunte le seguenti: «, le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative»;

c) dopo la lettera k) è aggiunta la seguente:

«k bis) promozione e sostegno di strategie e azioni dirette a contrastare l'abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico.».

Art. 10.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 8 del 2017

1. Dopo la lettera e) del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 2017, è aggiunta la seguente:

«e bis) azioni dirette alla prevenzione e al contrasto dell'abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico, anche attraverso la progettazione, l'innovazione, l'adozione e la diffusione di formule organizzative che favoriscano la partecipazione alle attività fisiche e motorie, con specifica attenzione alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità, alla prevenzione e al contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), dei fenomeni di ritiro sociale, del bullismo e del cyberbullismo nonché degli stereotipi di genere e delle discriminazioni di genere.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere le finalità di cui all'art. 1. A tal fine, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente, con cadenza triennale, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) attuazione e realizzazione dei progetti rivolti a prevenire l'abbandono sportivo con specifica attenzione alla popolazione giovanile in età adolescenziale, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico;

b) incentivazione e creazione di nuove collaborazioni e reti tra le associazioni sportive, giovanili o di volontariato e gli istituti scolastici secondari di secondo grado al fine di prevedere e mappare la dispersione sportiva;

c) attività formative rivolte a insegnanti, educatori, educatori sportivi o allenatori e genitori e atleti per prevenire l'abbandono sportivo, evidenziando le iniziative relative all'insorgere di disturbi dell'alimentazione e della nutrizione (DNA) o di fenomeni di ritiro sociale;

d) campagne di comunicazione e sensibilizzazione sulla conoscenza e l'analisi del fenomeno dell'abbandono sportivo e sui temi di cui alla presente legge;

e) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, la regione fa fronte:

a) per l'esercizio 2024, nel limite massimo di 250.000,00 euro mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - titolo 1 Spese correnti, «Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026;


b) per l'esercizio 2025, per 150.000,00 euro mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 8 del 2017 nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 Sport e tempo libero;

c) per l'esercizio 2026, per 100.000,00 euro mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 8 del 2017 nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 Sport e tempo libero.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei Fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.



Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 maggio 2024

BONACCINI


(Omissis).

24R00201

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-025) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | |
|---------------|---|---|
| Tipo A | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) * | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | <u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | <u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | <u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | <u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| (di cui spese di spedizione € 40,05)* | - annuale € 86,72 |
| (di cui spese di spedizione € 20,95)* | - semestrale € 55,46 |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 6 2 9 *

€ 2,00

